

## **Regolamento del Collegio dei Probiviri a norma dell'art. 22 dello Statuto**

(Art. 22:"... Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono disciplinate da un regolamento che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci su proposta del Collegio dei Probiviri stesso. ....")

### **1.- Composizione del Collegio**

Il Collegio dei Probiviri (d'ora in poi indicato come "Collegio") è composto da tre a cinque soci ordinari con anzianità associativa di almeno dieci anni. I membri del Collegio sono nominati dall'Assemblea ordinaria su proposta del Collegio degli ex-Presidenti, che sottoporrà una rosa di candidati nel cui ambito scegliere (art. 22 dello Statuto).

L'appartenenza al Collegio è incompatibile con l'appartenenza al Consiglio di Presidenza in carica, al Collegio degli ex Presidenti, al Collegio dei Revisori in carica.

Qualora nel Collegio si renda vacante un posto, questo viene occupato dal candidato che nella elezione è risultato primo fra i non eletti. Il componente subentrato rimane in carica per il residuo del triennio (art. 2 del Regolamento).

### **2.- Durata in carica**

Il Collegio rimane in carica per il triennio coincidente con quello del Consiglio di Presidenza (art. 22 dello Statuto). I componenti del Collegio non possono essere revocati.

### **3.- Cariche**

Nel corso della prima riunione, il Collegio procede a nominare il Presidente e il Segretario scegliendoli fra i componenti del Collegio stesso.

### **4.- Compiti del Collegio**

Il Collegio è tenuto a vigilare sul rispetto da parte dei soci delle finalità della Società (art. 22 dello Statuto).

## 5.- Adunanze del Collegio

Il Collegio si riunisce entro due mesi dalla segnalazione della Presidenza della Società (art. 8 del presente Regolamento) oppure dalla richiesta di uno dei membri del Collegio.

Le adunanze del Collegio sono valide soltanto se partecipano tutti i suoi componenti oppure almeno quattro componenti se il Collegio stesso è formato da cinque membri.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta dei suoi membri (art. 22 dello Statuto).

## 6.- Verbali delle adunanze

Di ogni adunanza viene redatto un verbale, sottoposto all'approvazione del Collegio. I verbali, firmati da Presidente e Segretario e debitamente numerati, vengono conservati a cura del Segretario in modo da tutelare la riservatezza dei dati riguardanti persone.

## 7.- Attività del Collegio

Il Collegio svolge la sua attività di propria iniziativa, allorché abbia notizia di situazioni che rientrano nella sua competenza e che ritenga meritevoli di indagine, o su segnalazione da parte dei soci secondo le modalità del successivo art. 8. In ambo i casi vengono applicate le norme stabilite dall'art. 9.

## 8.- Segnalazioni da parte dei soci

I soci che ritengono di presentare una segnalazione al Collegio, inviano al Presidente della Società una richiesta sottoscritta almeno da 10 soci. Il Presidente della Società provvede a trasmetterla al Presidente del Collegio, rispettando, ove del caso, gli obblighi di riservatezza previsti dalla legge. La segnalazione deve indicare il socio che, fra i richiedenti, funge da socio di riferimento; a questi il Collegio invierà ogni successiva comunicazione.

Il socio di riferimento può chiedere di essere udito personalmente. Il Collegio può convocare il socio di riferimento anche se questi non ha chiesto di essere udito.

## 9.- Comunicazione all'interessato

Il Collegio provvede tempestivamente a informare l'interessato o gli interessati. Questi possono chiedere di essere uditi personalmente o di presentare una memoria scritta.

## 10.- Poteri del Collegio

Nei confronti di soci che non abbiano rispettato le finalità della Società, il Collegio può (art. 22 dello Statuto):

- formulare raccomandazioni;
- irrogare una censura trasmessa all'interessato con comunicazione privata;
- invitare alle dimissioni nel caso in cui il comportamento del socio risulti gravemente incompatibile con le finalità della Società.

Nel caso in cui il socio non si dimetta, il collegio deferisce la decisione in merito alla decadenza all'Assemblea ordinaria.

## 11.- Termini per la decisione

Allorché viene esaminato un caso in seguito a segnalazione, il Collegio deve pronunciarsi entro tre mesi dalla prima riunione utile del Collegio stesso. Il dispositivo viene trasmesso al Presidente della Società, che provvede a informare il Consiglio di Presidenza e gli interessati.

\* \* \*